

Il **15/05/2010** è entrato in vigore il **Decreto 11 dicembre 2009** (disciplina la commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/05/2010 n. 111) che introduce delle interessanti novità volte a tutelare i consumatori.

Innanzitutto prevede che:

1) “le uova **devono** essere ritirate dal commercio sette giorni prima del termine minimo di conservazione indicato sull’imballaggio”.

2) i centri di imballaggio **debbono** essere autorizzati dalla Regione e dalle province autonome competenti per territorio. Ad ogni centro di imballaggio viene attribuito dal Ministero politiche agricole e forestali (Mipaaf) **un codice identificativo** costituito dalla sigla IT, seguita dal codice ISTAT della provincia (costituito da tre numeri) e da un numero progressivo per ciascuna provincia, anch’esso di tre cifre. Il codice viene comunicato alle regioni interessate che, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, trasmetteranno gli esiti al Mipaaf al fine di tenere aggiornata la lista dei centri di imballaggio sul sito nazionale [www.politicheagricole.gov.it](http://www.politicheagricole.gov.it).

La nuova normativa prevede inoltre la possibilità di inserire, sulle uova e sugli imballaggi (confezioni) delle diciture facoltative relative a:

1) l’origine delle uova

2) il tipo di alimentazione degli animali.

3) la dicitura “extra” o “extra fresche”: riservata alle uova poste in vendita non oltre il nono giorno successivo alla data di deposizione. Sull’imballaggio deve essere indicata in maniera visibile:

a) la data di deposizione,

b) il termine di nove giorni dalla predetta data di deposizione.

E’ da evidenziare che la data di deposizione deve essere indicata anche sulla uova e può essere apposta direttamente dal produttore.

Dopo il nono giorno successivo dalla data di deposizione, le uova debbono essere ritirate dagli scaffali di vendita al pubblico oppure deve essere rimossa la dicitura “Extra”.

### **Uova vendute sfuse**

Nel caso di uova vendute sciolte, non classificate o di uova sfuse originariamente contenute in un grande imballaggio, dovranno essere indicate in modo chiaro e ben visibile, con apposito cartello, le seguenti informazioni:

1) categoria di qualità;

2) categoria di peso;

3) numero distintivo del produttore, con relativa spiegazione del significato;

4) numero di identificazione del centro di imballaggio;

5) data di durata minima;

6) modalità di conservazione dopo l’acquisto;

7) prezzo.

Queste indicazioni, dal 1° luglio 2005, sono obbligatorie anche per i piccoli produttori.